



Decreto Dirigenziale n. 8 del 16/01/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "CAVIR" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CALCESTRUZZI. SEDE OPERATIVA: GROTTAMINARDA, VIA CONDUTTIELLO, N. 19.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0837222 del 7 novembre 2011 il gestore in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., domanda d'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI, sito in Grottaminarda, via Conduttiello, n. 19;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "f" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) risulta in esercizio, in vigenza di autorizzazione rilasciata, in via provvisoria, ai sensi di previgente normativa, con D. D. 22 febbraio 2002, n. 264;
 - c) non ricade all'interno di un perimetro di cava o torbiera, come individuato ai sensi dell'art. 8¹ L. R. 13 settembre 1985, n. 54, ss. mm. ii.;
 - d) non prevedendovisi modifiche di carattere sostanziale non è, pertanto, da assoggettarsi agli obblighi recati dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0862749 del 15 novembre 2011 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 6 dicembre e, non essendo in grado di deliberare in assenza della maggioranza delle amministrazioni convocate, rinviata al 22 dicembre;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica nel suo complesso (ivi inclusa la documentazione integrativa, frattanto spontaneamente presentata dal gestore ed acquisita al prot. n. 0966218 del 20 dicembre 2011), all'unanimità si è espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto, pur prescrivendosi l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore del richiedente l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI, sito in Grottaminarda, via Conduttiello, n. 19;

VISTI:

- 1) la Legge Regionale 13 settembre 1985, n. 54, ss. mm. ii.;
- 2) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;

- 3) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 4) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 5) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 6) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 7) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 8) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 9) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 10) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 12) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza di Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269² D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "CAVIR" S.R.L., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZI, sito in Grottaminarda, via Conduttiello, n. 19;
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dalla Conferenza di Servizi e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) effettuare, con cadenza annuale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - e) per le fasi produttive da cui si originano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano, miscelano prodotti inerti e/o polverulenti, adottare sempre i dispositivi e le misure atte al contenimento delle emissioni diffuse, in particolare curando che il processo di umidificazione per asperzione sia gestito in automatico (D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte I dell'allegato V alla parte quinta);
 - f) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - g) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - i) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - j) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
 - k) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

- visione a quanti legittimati al controllo;
- l) assolvere l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria pubblica, entro novanta giorni dalla data del presente atto;
- 5) di precisare che:
- a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
 - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
 - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare ulteriormente che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data del presente atto, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 8) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta "CAVIR" S.R.L., sede di Grottaminarda, via Conduttiello, n. 19;
- 12) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Grottaminarda, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 13) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)